

Matrimonio e Multiculturalismo. Brevi Considerazioni sull'Istituto del Matrimonio Poligamico nell'Europa Occidentale ed in Italia

Marzia Rossi

marziarossi@hotmail.it

Riassunto: I flussi migratori che hanno interessato l'ultima parte del XX secolo e che si sono intensificati nel corso degli ultimi anni, divenendo un fenomeno strutturale, hanno dato luogo al radicarsi in molti Paesi europei di minoranze etniche portatrici di un patrimonio identitario che si connota per un alto grado di specificità.

In ambito giuridico, ed in particolar modo nel diritto di famiglia, si pone la stringente necessità di contemperare l'assetto valoriale sotteso a molti istituti giuridici stranieri, soprattutto di matrice islamica, estranei alla cultura europea occidentale e con essa in conflitto, con i valori fondanti gli ordinamenti giuridici occidentali.

In tale quadro di riferimento difficoltà di integrazione e assimilazione si registrano riguardo all'istituto proprio dell'Islam del matrimonio poligamico o, più correttamente, del matrimonio 'monoandrico poliginico simultaneo', il quale contrasta fortemente con i principi giuridici propri degli ordinamenti europei a causa della disuguaglianza tra i sessi ad esso connaturata e a causa dell'offesa alla dignità personale della donna che lo stesso è suscettibile di perpetrare.

Nel presente studio le problematiche afferenti alla poligamia saranno analizzate alla luce del rapporto intercorrente tra il fenomeno del multiculturalismo ed il fondamento dell'istituto del matrimonio nel quadro della legislazione e della cultura giuridica europea.

Parole chiave: matrimonio poligamico, disparità trattamento uomo-donna, libertà di stato, bigamia, ordine pubblico

La questione del rapporto intercorrente tra il fenomeno del multiculturalismo ed il fondamento dell'istituto del matrimonio nel quadro della legislazione e della cultura giuridica europea, ed italiana in particolare, costituisce una problematica dalle importanti implicazioni culturali, sociali, politiche, e, per quanto qui interessa, giuridiche.

Non è evidentemente questa la sede per indagare delle connesse questioni di ordine generale sottese alle tematiche della multiculturalità¹ e dell'interculturalismo.²

Né è questa la sede per analizzare nella sua complessità il fenomeno del multiculturalismo, quale orientamento filosofico, politico, e sociologico originato dall'incessante sopravvenienza di nuovi flussi migratori caratterizzati da dinamiche profondamente diverse rispetto a quelle del passato e tali da non consentire nella maggioranza dei casi 'un'integrazione-assimilazione delle comunità di immigrati nei Paesi di destinazione'.³

Ciò che appare necessario considerare è piuttosto il nuovo modo di concepire la 'politica culturale dell'identità' proprio del multiculturalismo, posto che l'identità dell'individuo viene vista, non già e non più in termini singolari, ma come una 'rappresentazione che la persona fa di sé stessa' in relazione anche agli altri individui ed in relazione alla sua cultura, alla sua storia, alla sua lingua e alla sua comunità.⁴

Altro aspetto su cui soffermarsi è l'influenza che il multiculturalismo, nella sua essenza di 'strategia di gestione' della multiculturalità, esercita

1 La multiculturalità è comunemente vista come compresenza su uno stesso territorio di diversi popoli, etnie, lingue, valori ovvero come compresenza di culture diverse entro una determinata società. Cfr. voce *Multiculturalità*, in <http://www.treccani.it/enciclopedia>.

2 Con il termine interculturalismo si intende la 'tendenza a favorire scambi e rapporti tra culture diverse'. Così N. Zingarelli, Lemma: 'Interculturalismo', in *Lo Zingarelli 2017 – Vocabolario della lingua italiana*, a cura di M. Cannella e B. Lazzarini, (Bologna, 2016), 1175.

3 La locuzione multiculturalismo si riferisce all'orientamento filosofico, politico, e sociologico che sostiene le strategie multiculturali e che è teso a 'promuovere il riconoscimento e il rispetto dell'identità linguistica, religiosa e culturale delle diverse componenti etniche presenti nelle complesse società odierne'. In questi termini voce *Multiculturalismo*, in <http://www.treccani.it/enciclopedia/multiculturalismo/>

4 A. Ferrari, Voce 'Multiculturalismo', in *Enciclopedia Italiana di scienze lettere ed arti Treccani*, Appendice 2000, Volume II (Roma, 2000), 221.

sul mondo del diritto, ed in special modo sul diritto di famiglia.⁵ Ove si appunti l'attenzione sulla crescente attività giurisdizionale in tutti gli Stati europei determinata dalle sempre più frequenti interferenze dell'identità culturale nell'applicazione del diritto comune, non può infatti non vedersi come il multiculturalismo offra allo studioso del diritto interessanti spunti di riflessione.⁶

In merito deve evidenziarsi che, *a seguito dei flussi migratori che hanno interessato l'ultima parte del XX secolo e che si sono intensificati nel corso degli ultimi anni, divenendo un fenomeno strutturale*, si registrano notevoli cambiamenti nella composizione della popolazione e si è messo fine all'uniformità che aveva contraddistinto l'Europa fino ad epoche recenti sia sotto il profilo etnico e culturale sia in ambito giuridico e religioso.⁷

Invero l'Europa è stata ed è investita da un'immigrazione senza precedenti di persone provenienti dall'Asia e dall'Africa, la quale ha dato progressivamente e celermente luogo al radicarsi in molti Paesi europei di minoranze etniche portatrici di un patrimonio identitario dall'alto grado di specificità e come tali in nulla identificantesi con le preesistenti minoranze nazionali.⁸

Le ondate migratorie che connotano l'età odierna, in altri termini, determinano un'intensa circolazione di persone, che, superando le barriere dei confini nazionali, recano con sé un bagaglio immateriale, rappresentato da cultura, tradizioni ed esperienze individuali – che vanno a costituire l'identità dell'individuo – spesso molto distante dal tradizionale modello culturale e giuridico di matrice occidentale.

Tutto ciò ha imposto ed impone alle nazioni europee la ricerca di una nuova politica della differenza culturale, di non pronta soluzione. Non appare infatti risolutivo definire *tout court* gli immigrati portatori dello *status* giuridico acquisito nel proprio Paese di origine, come 'minoranze nuove' ed estendere loro la disciplina prevista per quelle

5 In merito, cfr. lo studio di C. Dacquanno, 'Multiculturalismo e compatibilità (riflessi normativi e giurisprudenziali in Europa)', *Europa e diritto privato*, 1 (2003), 171–221.

6 Cfr. R. Benigni, 'Identità culturale e regolazione dei rapporti di famiglia tra applicazioni giurisprudenziali e dettami normativi', in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica* (www.statoechiede.it) (novembre 2008), 4.

7 W. Kimlicka, *La cittadinanza multiculturale* (Bologna, 1999), 335.

8 Per un interessante studio sulle minoranze straniere, cfr. P. Thornberry, *International law and the rights of minorities*, (Oxford, 1992). Cfr anche Benigni, 1.

nazionali,⁹ atteso che le normative nazionali mal si attagliano alle esigenze di individui educati a valori altri rispetto a quelli propri dei Paesi di arrivo.

Il fenomeno migratorio ed i valori fondanti la cultura giuridica europea

La complessità e le dimensioni numeriche del fenomeno migratorio non giovano alla costruzione di una comune e condivisa strategia multiculturalale da realizzarsi nell'ambito di ciascuno Stato europeo.

Certamente la strada maestra per la fondazione e la costruzione di tale strategia dovrebbe essere segnata dall'attuazione dei principi cardine, da un lato, del divieto di discriminazione fondato sull'origine etnica, sull'appartenenza ad una minoranza nazionale e sulla cittadinanza e, dall'altro, della tutela della diversità culturale, come sanciti rispettivamente dagli artt. 21 e 22 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea.¹⁰ Per questa via i rapporti interculturali tra persone dalla diversa provenienza culturale potrebbero trovare svolgimento sulla base di un'autentica interazione tra individui e comunità. Inoltre, ripudiandosi qualunque forma di prevaricazione tra culture e di soggezione di un assetto valoriale ad un altro, il rispetto del principio della tutela del diritto alla diversità culturale, tanto di quella dominante tanto di quella minoritaria, consentirebbe alle differenti culture di interagire tra loro e di gettare le fondamenta di una società volta alla comprensione e alla valorizzazione delle diversità.¹¹

Le politiche dell'immigrazione e le scelte settoriali dei singoli Paesi dovrebbero altresì porsi in essere considerando l'esistenza di un quadro di valori fondanti gli ordinamenti giuridici occidentali, quali i principi di pluralismo e democrazia, di uguaglianza delle persone, e della loro pari dignità innanzi alla legge, di rispetto dei diritti umani, di rispetto

9 Cfr. F. Capotorti, 'Il regime delle minoranze nel sistema delle Nazioni Unite e secondo l'art. 27 del Patto sui diritti civili e politici', *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo* (1992), 102-7.

10 Cfr. L. Mormile, 'Attuazione dei diritti fondamentali e multiculturalismo: il diritto all'identità culturale', in *Famiglia – Rivista di diritto della famiglia e delle successioni in Europa* (2004), 57-105.

11 Cfr. N. Parisi, 'Funzione e ruolo della Carta dei diritti fondamentali nel sistema delle fonti del diritto alla luce del Trattato di Lisbona', in *Diritto dell'Unione europea* (2009), 653-78.

delle libertà fondamentali, così come riconosciute e garantite dalle dichiarazioni internazionali nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Il rispetto di tali principi, che si pone come parametro per l'adesione all'Unione europea, costituisce il limite per l'attuazione del cosiddetto 'multiculturalismo affievolito',¹² ossia di quella forma di accoglienza contrapposta alle pratiche di multiculturalismo pieno, cosiddetto forte, difficilmente recepibile.¹³

In questa prospettiva le relazioni interculturali dovrebbero basarsi su un dialogo costante tra valori – talora contrapposti –, volto a condurre ad un'effettiva integrazione tra culture capaci di rendersi permeabili e di mutare 'per reciproca influenza'.¹⁴

Ma vi è di più. Una società in cui le libertà fondamentali della persona sono rispettate e garantite non potrebbe che porsi come una società, in ultima istanza, fatta di individui capaci di darsi regole comuni.¹⁵

La prospettata opzione operativa, sebbene aderente al sistema dei valori fondanti le società occidentali, comune e condiviso da tutte le nazioni europee, non appare di piana realizzabilità, in tutte quelle ipotesi in cui si ponga l'eventualità di 'trapiantare' in un ordinamento giuridico un istituto, un principio, un modello sociale che strida per sua natura con l'assetto valoriale fondativo della collettività locale.

Il riferimento è, per quanto qui interessa, ai molti istituti giuridici stranieri, soprattutto di matrice islamica, estranei alla cultura europea occidentale e con essa in conflitto.

A tale riguardo deve considerarsi che è stato il diritto di famiglia il ramo del diritto che, da un lato, ha registrato e registra le maggiori difficoltà ad instaurare un dialogo equilibrato tra culture diverse e che, dall'altro, ha subito e subisce le maggiori pressioni quanto alle istanze di regolazione della società civile. Ciò in quanto le implicazioni di ordine giuridico connesse alla possibile formazione di una società multiculturale non concernono in via esclusiva lo straniero in quanto individuo, ma si estendono alle relazioni di tipo familiare giuridicamente

12 L'espressione 'multiculturalismo affievolito' si rinviene in Dacquanno, 207.

13 Cfr. *ibid.*, 202.

14 Cfr. C. Ricci, 'Diritti fondamentali, multiculturalismo e diritto alla diversità culturale: appunti a margine della Convenzione Unesco sulla protezione e promozione della diversità culturale', in *I diritti dell'uomo* (2007), 49–55.

15 Cfr. C. Taylor, *Multiculturalismo. La politica del riconoscimento* (Milano, 1993), 91–4.

rilevanti. Ne consegue che il riconoscimento o il disconoscimento di *status* giuridici della persona può avere effetti anche sul suo *status familiae*.

Appunto per tale ragione, problematiche si presentano le previsioni islamiche relative alle nozze poligamiche, o meglio poliginiche. A tale questione sono dedicate le riflessioni che seguono.

Le complesse interazioni tra il diritto di famiglia islamico e i principi di diritto vigenti nei Paesi europei in materia di matrimonio

Tra i diversi gruppi di immigrati che incessantemente giungono in Europa, quelli di fede islamica si trovano ad affrontare le maggiori difficoltà di integrazione. Ciò deriva dal fatto che negli Stati d'origine, ove la religione islamica è adottata come confessione ufficiale, i principi religiosi non solo permeano la vita sociale, ma costituiscono il fondamento per lo svolgimento delle relazioni giuridiche.¹⁶

Per quanto attiene alle statuizioni normative che regolano i rapporti familiari, deve considerarsi che nella gran parte dei Paesi arabi esse non sono tratte dai codici o dalle leggi che disciplinano le relazioni afferenti al diritto 'civile', ma costituiscono disposizioni separate dalla materia civilistica, derivate o dal diritto di famiglia o dallo statuto personale. Si tratta di un dato molto rilevante, che evidenzia la diversità originaria tra la legislazione civilistica e quella del diritto di famiglia e dello statuto personale ed è sintomatica della diversità dei percorsi seguiti in seno alle legislazioni dei Paesi arabi nella codificazione del diritto civile e in quella del diritto di famiglia.¹⁷

In specie, mentre la codificazione del diritto civile è stata fortemente influenzata dalla legislazione europea, il diritto di famiglia e dello statuto personale – pur dando luogo a difformi soluzioni applicative nei singoli Stati – è saldamente radicato nel diritto sacro dell'Islam,

16 Per un approfondito studio in materia, cfr. A. Pacini, 'Il dibattito sull'applicazione della Shari'a', in *Dibattito sull'applicazione della Shari'a. Dossier Mondo Islamico 1* (Torino, 1995), 1–10; A. Pin, *Laicità e Islam nell'ordinamento italiano. Una questione di metodo* (Padova, 2010), 1–306.

17 Cfr. R. Aluffi Beck-Pecoz, *Multiculturalismo. La politica del riconoscimento* (Milano, 1993), 91–4; R. Aluffi Beck-Pecoz, 'Introduzione', in *Le leggi del diritto di famiglia negli stati arabi del Nord-Africa*, a cura di R. Aluffi Beck-Pecoz (Torino, 1997), 1.

la Sharia, come riformulata in codici e leggi dai diversi Stati arabi nel secolo scorso, e costituisce una partizione che connota l'ordinamento degli Stati islamici.¹⁸

La stessa locuzione 'statuto personale' non deriva dal lessico giuridico tradizionale, ma trae origine dall'evoluzione – attuata in anni recenti e ancora in atto – dei sistemi giuridici arabi.¹⁹

Giova peraltro precisare che la qualifica 'personale' dello statuto non va correlata all'oggetto delle disposizioni che vi si comprendono, bensì all'applicabilità delle statuizioni medesime su base personale.²⁰ Lo 'statuto personale' pertiene, infatti, oltre alle norme relative alle questioni di stato e di capacità della persona, anche la disciplina del matrimonio, dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, della relazione di parentela, degli obblighi di mantenimento e alimentari, della tutela e della curatela, delle donazioni, delle successioni, degli atti di ultima volontà e delle fondazioni pie.²¹

Venendo alla trattazione dell'istituto del matrimonio, va in primo luogo osservato che, circa la natura giuridica dell'atto, si pongono differenze degne di considerazione tra il matrimonio proprio dell'Islam e quello della tradizione giudaico-cristiana²² In particolare deve notarsi che il diritto sciaraitico personale predica il matrimonio come un contratto, essendogli estraneo tanto il concetto teologico di sacramento, che connota il matrimonio cristiano, tanto quello di atto giuridico in senso stretto o di negozio giuridico proprio della tradizione giuridica laica occidentale.

Altro elemento da evidenziare è dato dalla disciplina degli impedimenti matrimoniali, che contrasta con le discipline dei Paesi occidentali.

In merito deve osservarsi che due sono gli impedimenti temporanei di rilievo nella presente analisi: quello relativo al divieto per la donna di sposare un non musulmano e quello della libertà di stato.

Il primo impedimento fortemente limitativo del diritto fondamentale alla libertà matrimoniale attiene al divieto per la donna musulmana di

18 Cfr. *ibid.*

19 Cfr. *ibid.*

20 Cfr. M. D'Arienzo, 'Diritto di famiglia islamico e ordinamento giuridico italiano', in, *Il diritto di famiglia e delle persone* (2004), 190–1; Aluffi Beck-Pecoz, 'Introduzione', 1.

21 Cfr. *ibid.*

22 Cfr. *ibid.*, 2.

sposare il non musulmano, laddove l'uomo musulmano può sposare la non musulmana, purché la donna appartenga alle religioni del Libro, ossia sia cristiana o ebraica. Si tratta di un impedimento di diretta derivazione coranica considerato come impediente anche da gran parte del pensiero riformista. L'impedimento in parola – che può anche essere sopravvenuto – è tuttavia temporaneo, posto che può essere superato con la conversione dell'uomo all'Islam.²³

Anche il secondo impedimento, quello della libertà di stato – impedimento che in tutti i Paesi europei si riferisce ad ambedue i nubendi ed è accompagnato in ambito penale dalla configurazione del reato di bigamia, spesso punito con pene molto severe –, riguarda soltanto la donna. Mentre la donna non può infatti risposarsi, se legata da un precedente matrimonio, fino a che si trovi sotto la potestà del marito precedente, l'uomo può riunire in suo potere fino a quattro donne, atteso che a questi è proibito il matrimonio dal quinto in poi.

Per quanto rileva ai fini di questa indagine, il matrimonio musulmano può dunque in astratto essere poligamico o, più correttamente, 'monoandrico poliginico simultaneo'. Tale affermazione necessita di una precisazione, determinata dalla combinata lettura di due insegnamenti del Corano.²⁴

Più esattamente, se è scritto che l'uomo può prendere in spose fino a quattro mogli contemporaneamente – e non viceversa – e che su di lui incombe l'obbligo di trattare le mogli con giustizia (Corano, *sura* IV, 3), tuttavia è anche scritto che l'uomo, pur desiderandolo, non è capace di essere equo nei confronti delle proprie mogli (Corano, *sura* IV, 129).

Ebbene dalla lettura combinata dei suddetti versetti gli interpreti contemporanei del Corano deducono che il concreto esercizio della poligamia sia sottoposto ad una condizione intesa da Dio stesso come non realizzabile e conseguentemente il matrimonio poligamico sia nella generalità dei casi vietato.²⁵

Si tratta di un'interpretazione del testo coranico che consente ai diversi legislatori di introdurre surrettiziamente delle misure volte a dissuadere la conclusione di matrimoni poligamici, i quali di fatto continuano tuttavia ad essere celebrati.²⁶

23 Cfr. *ibid.*, 3.

24 Cfr. *ibid.*

25 Cfr. D'Arienzo, 206.

26 Cfr. Aluffi Beck-Pecoz, 'Introduzione', 3.

Il matrimonio poligamico e la disparità di trattamento tra l'uomo e la donna

L'istituto del matrimonio poligamico, come sopra delineato nei suoi aspetti essenziali, non si coniuga in alcun modo con i principi giuridici propri degli ordinamenti europei a causa della connaturata disuguaglianza tra i sessi.²⁷ In particolare la disparità di trattamento tra uomo e donna che connota la poligamia è stata fortemente disapprovata dalla comunità internazionale, che ha aspramente condannato l'istituto in ragione dell'offesa alla dignità personale della donna che lo stesso perpetra.²⁸

Deve in materia considerarsi che il contrasto culturale esistente tra Islam ed occidente si riscontra in concreto nei Paesi europei soprattutto nel momento di celebrare e/o trascrivere nei registri dello stato civile i matrimoni in cui uno o ambedue i nubendi siano di fede islamica e nelle cause derivate dai matrimoni poligamici.

In ambito europeo si tende ad affermare che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 CEDU, gli Stati godono di libertà di scelta in materia di immigrazione.²⁹

E vi è di più. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in tutti i casi in cui è stata chiamata a decidere vertenze aventi come presupposto un matrimonio poliginico,³⁰ sembra sposare il contenuto della direttiva sul ricongiungimento familiare 2003/86/CE del 22 settembre 2003, la quale in materia di poligamia sancisce che gli Stati possono porre delle restrizioni in tema di ricongiungimento delle famiglie poligamiche e

27 Cfr. C. Campiglio, 'Matrimonio poligamico e ripudio nell'esperienza giuridica dell'Occidente europeo', *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, (1990), 853-902; L. Musselli, 'Islam ed ordinamenti giuridici europei: momenti di contrasto e momenti di possibile integrazione', *Quaderni della Scuola di Specializzazione in Diritto ecclesiastico e canonico*, 4, *La presenza islamica nell'ordinamento giuridico italiano* (Napoli, 1996), 15-26.

28 In particolar, si ricordano la risoluzione n. 1293 del 2002 (*Situation of women in Maghreb*) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, il commento generale del Comitato per i Diritti Umani dell'Onu e quello del Comitato Onu sull'eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne che si sono espressi criticando apertamente il matrimonio poligamico.

29 Cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza 6 gennaio 1992, ric. n. 14501/89, *Alilouch El Abasse c. Paesi Bassi*.

30 Si tratta dell'indirizzo adottato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a partire dalla citata sentenza 6 gennaio 1992, ric. n. 14501/89, *Alilouch El Abasse c. Paesi Bassi*.

prescrive che il ricongiungimento familiare può essere disposto non nei confronti di tutte le mogli, ma nei confronti di una sola, tacendo peraltro a favore di quale di esse.³¹

Allo scopo di dare soluzione alle problematiche applicative della suddetta direttiva, in data 2 luglio 2009 la Commissione ha pubblicato gli orientamenti volti ad un migliore recepimento e ad una migliore applicazione della stessa. In particolare, pur specificandosi che ‘in linea di principio’ gli Stati devono riconoscere i matrimoni ‘validamente contratti in qualunque parte del mondo’, tuttavia, relativamente ai matrimoni poligamici, si precisa che non si pone per gli Stati alcun obbligo di riconoscimento di tali unioni se repute ‘in contrasto con il loro ordinamento giuridico interno’.³²

Giova evidenziare che, circa le modalità con cui affrontare la questione poligamica – e più esattamente circa la scelta se optare, tra gli strumenti offerti dal diritto internazionale privato, per il limite dell’ordine pubblico ovvero per le norme di applicazione necessaria – sembra deporsi per l’applicazione della clausola dell’ordine pubblico da parte di tutti gli Stati.³³

Infatti, seppure l’utilizzo delle norme di applicazione necessaria reca con sé il vantaggio di risolvere nello stesso modo la questione poligamica in concreto posta, tanto che si tratti di questione che si presenti in via preliminare tanto che si tratti di questione che si presenti in via principale, nonché di garantire un’armonia di disciplina a fini pubblicistici e privatistici, tuttavia, posto il carattere di ‘limite preventivo’ di tali norme rispetto all’ingresso di norme straniere nell’ordinamento del foro, il giudice si troverebbe ad applicare il diritto nazionale senza indagare sulla legge straniera competente in base al diritto internazionale privato.

L’utilizzo del limite dell’ordine pubblico invece, sebbene possa generare effetti diversi a seconda che la questione sia posta in via preliminare o in via principale – poiché il limite non potrebbe scattare nella prima ipotesi, mentre scatterebbe prevedibilmente in maniera sistematica nella seconda –, si rivela preferibile in considerazione di quell’elasticità nello stesso insita che ne rivela l’idoneità a valutare caso

31 Cfr. M.C. Baruffi, ‘La circolazione degli *status* acquisiti all’estero e il loro riconoscimento’, *ALAF* (2016), 2.

32 Punto 2.1.1.

33 Cfr. Baruffi, 3; Mormile, 70–8.

per caso ed in virtù degli interessi sottesi l'opportunità o meno del suo impiego.

Per quanto concerne l'ordinamento italiano, deve considerarsi che tradizionalmente il rapporto coniugale riconosciuto e tutelato è quello monogamico.

Invero la Costituzione italiana, all'art. 29, riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio in cui è garantita l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Dal canto suo, il codice civile, all'art. 86, stabilisce che 'non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente'. A sancire il rigore di questa scelta culturale interviene anche l'art. 556 del codice penale che incrimina la condotta di chi, essendo già legato in matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro.

Alla luce del quadro normativo testé tracciato, si pone il problema di stabilire se una situazione di poligamia sia 'tollerabile' nell'ordinamento italiano e se possano quindi essere attribuiti effetti giuridici al legame coniugale poligamico.

In merito prevale la concezione secondo cui nel nostro ordinamento la questione debba appunto misurarsi in termini di contrarietà o non contrarietà del matrimonio poligamico rispetto all'ordine pubblico,³⁴ il quale è costituito da quei principi dell'ordinamento ritenuti fondamentali e inderogabili e la cui individuazione non è predeterminata, ma spetta alla giurisprudenza. Si tratta di quei principi dalla giurisprudenza descritti come 'principi essenziali di carattere informale rilevabili dall'interprete nella coscienza giuridica della comunità statale italiana, da fatti storici indefiniti e indefinibili, che riflettono, in linea di massima, pure una civiltà giuridica (legata evidentemente anche a fattori morali, politici, economici) in cui è calata e vive la nostra civiltà giuridica particolare'.³⁵

34 Cfr. C. Campiglio, 'La famiglia islamica nel diritto internazionale privato italiano', *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, (1999), 21-42; C. Campiglio, 'Famiglia e diritto islamico', in *Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche*, a cura di S. Ferrari (Bologna, 2000), 175-85; F. Corbetta, 'Osservazioni in materia di diritto di famiglia islamico e ordine pubblico internazionale italiano', *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 3 (2000), 18-38; A. Galoppini, 'Democrazia, uguaglianza e differenze: il caso dell'immigrazione islamica', in *Il diritto di famiglia e delle persone* (1995), II, 257-62; S. Ferrari, 'Diritto di famiglia e libertà di coscienza', *Scritti in memoria di Giovanni Cattaneo*, II, (Milano, 2002), 935-58.

35 La definizione è di G. Barile, Voce: 'Ordine pubblico (dir. intern. priv.)', *Enciclopedia del diritto*, XXX (Milano, 1980), 1106-24.

Ciò posto, unanimemente si rileva che la poligamia non possa trovare riconoscimento in Italia proprio per contrasto con l'ordine pubblico, dato che il principio monogamico, in forza del quale il vincolo di coniugio può instaurarsi esclusivamente tra un solo uomo e una sola donna,³⁶ è principio radicato senza eccezione in Italia come in tutti gli ordinamenti europeo-occidentali.³⁷

La poligamia, in specie, integrerebbe una violazione del fondamentale principio di parità tra l'uomo e la donna nonché più specificamente tra i coniugi e più in generale tra le persone.

Ad ogni modo, in Italia, la giurisprudenza, quando è stata chiamata a definire controversie generate da nozze poligamiche, ha adottato

36 Cfr. L. Barbiera, *Il matrimonio* (Padova, 2006), 74; C.M. Bianca, Sub 'art. 117 c.c.', in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, a cura di G. Cian – G. Oppo – A. Trabucchi, II (Padova, 1992), 286; G. Bonilini, 'Il matrimonio', in *Diritto civile* diretto da N. Lipari, I, *Fonti, soggetti, famiglia*, Tomo II, *La famiglia* (Milano, 2009), 99–100; A.G. Cianci, *L'invalidità del matrimonio*, in S. Patti – M.G. Cubeddu, *Diritto della famiglia* (Milano, 2011), 401; G. Ferrando, 'Il matrimonio', in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu e F. Messineo continuato da L. Mengoni (Milano, 2002), 563; G. Ferrando, 'L'invalidità del matrimonio. Le cause di invalidità del matrimonio', in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, I, 'Famiglia e matrimonio', a cura di G. Ferrando, M. Fortino, F. Ruscello, Tomo I, *Relazioni familiari – Matrimonio – Famiglia di fatto*, 2ª edizione (Milano, 2011), 906; F. Finocchiaro, *Matrimonio civile. Formazione, validità, divorzio*, 3ª edizione (Milano, 1997), 57; E. Giacobbe, 'L'atto e il rapporto', in *Le persone e la famiglia*, III, *Il matrimonio*, Tomo I, in *Trattato di diritto civile* diretto da R. Sacco, 3ª edizione (Torino, 2011), 284; A. Marongiu, Voce: 'Bigamia, a) Premessa storica', in *Enciclopedia del diritto*, V (Milano, 1959), 361–2; L. Nivarra – G. Palmeri, 'Il matrimonio civile: le invalidità da impedimento', in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, Volume II, *Persone e famiglia*, Tomo I, 2ª edizione, (Torino, 1999), 923; G. Palmeri, *Le condizioni per contrarre matrimonio*, in *Trattato* diretto da G. Ferrando, Volume I, *Matrimonio, separazione, divorzio* (Bologna, 2007), 141; A. Pino, *Diritto di famiglia*, 3ª edizione riveduta e aggiornata, CEDAM (Padova, 1998), 41; P.M. Putti, *L'invalidità del matrimonio*, in *Trattato* diretto da G. Ferrando, Volume I, *Matrimonio, separazione, divorzio* (Bologna, 2007), 223; M. Sesta, *Manuale di diritto di famiglia*, 4ª edizione (Padova, 2011), 33; M.R. Spallarossa, 'Le condizioni per contrarre matrimonio', in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, I, *Famiglia e matrimonio*, a cura di G. Ferrando, M. Fortino, F. Ruscello, Tomo I, *Relazioni familiari – Matrimonio – Famiglia di fatto*, 2ª edizione (Milano, 2011), 780; R. Tommasini, 'L'invalidità del matrimonio', in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. Bessone, IV, *Il diritto di famiglia*, Tomo I (Torino, 2010), 466; A. Trabucchi, Voce: 'Matrimonio (Diritto civile)', in *Novissimo Digesto italiano*, Appendice, IV (Torino, 1983), 1190; F. Uccella, Voce: 'Matrimonio: I) Matrimonio civile', in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XXII (Roma, 1990), 38; E. Vitali, 'L'invalidità del matrimonio civile. Nullità ed annullabilità', in *Il diritto di famiglia*, *Trattato*, diretto da G. Bonilini e G. Cattaneo, I, *Famiglia e matrimonio*, 2ª edizione, Tomo I (Torino, 2007), 401–2.

37 Cfr. F. Finocchiaro, 24; N. Lipari, Sub 'art. 86 c.c.', in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, a cura di G. Cian – G. Oppo – A. Trabucchi, II (Padova, 1992), 143.

delle soluzioni volte a salvaguardare i valori della persona nel rispetto della diversità ambientale, sociale e culturale dei protagonisti delle vicende giudiziarie.³⁸ In tal senso rilevano le decisioni in materia di ricongiungimento familiare, volte a valorizzare il rapporto di filiazione e a tutelare sopra ogni cosa l'interesse del minore, relegando ai margini della fattispecie il dato dell'esistenza di un vincolo coniugale poligamico dal quale la filiazione deriva e giungendo per tale via ad autorizzare la permanenza in Italia di gruppi familiari estranei alla cultura occidentale e difficilmente calabili, sul piano della struttura giuridica, negli impianti normativi di matrice occidentale.³⁹ Sul punto deve considerarsi che in Italia l'art. 29 del testo unico sull'immigrazione (d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.lgs. n. 160/2008) esclude espressamente il ricongiungimento familiare della seconda moglie, nel caso in cui lo straniero residente in Italia conviva con altro coniuge. Non

38 Cfr. Palmeri, 147. Cfr. In giurisprudenza Cass., sentenza 2 marzo 1999, n. 1739.

39 Cfr. A. Galoppini, 739-57. In questo quadro ideale si segnala una vicenda giudiziaria relativa ad un gruppo familiare composto dall'uomo, dalle due mogli di questo, dalla figlia generata dalla prima moglie e dal figlio minore generato dalla seconda, tutti di nazionalità marocchina. Il Tribunale per i minorenni di Torino, con decisione del 21 dicembre 2000, rigettava l'istanza – presentata dal padre coniugato in Marocco in regime di poligamia – di autorizzazione alla permanenza in Italia della seconda moglie, madre del minore, in ragione della contrarietà ai principi dell'ordinamento italiano della situazione coniugale. Posta di fronte all'alternativa di lasciare il bimbo in Italia con il padre o di farlo tornare in Marocco con la madre, l'adita Corte d'appello di Torino, con decreto 18 aprile 2001, ribaltava la decisione, accogliendo il reclamo proposto avverso il suddetto diniego di autorizzazione alla permanenza in Italia della seconda moglie, madre del bambino minore, in base alla considerazione che attraverso la richiesta autorizzazione non si tutelava 'una situazione coniugale in ipotesi contraria ai principi dell'ordinamento', ma si realizzava 'il diritto di un minore a ricongiungersi al genitore o a non essere da lui separato'. Nella motivazione del provvedimento si sosteneva che, sebbene, sotto il profilo formale, il permesso di soggiorno tende a garantire al minore la vicinanza del genitore 'indipendentemente dal fatto che questo sia o meno sposato con l'altro genitore del figlio, e che sia sposato in regime monogamico o poligamico', in concreto i giudici valutavano positivamente l'ambiente familiare in cui fin dalla nascita era cresciuto il bambino, sottolineando come, se l'autorizzazione non fosse stata concessa, il bambino, cresciuto con entrambi i genitori sin dalla nascita in condizioni familiari, abitative e sociali positive sarebbe stato improvvisamente separato da uno di loro e sarebbe stato privato 'della bigenitorialità, vivendo una situazione gravemente dannosa per lo sviluppo psicofisico di un bambino in così tenera età'. Così App. Torino, 18 aprile 2001, in *Il diritto di famiglia e delle persone* (2001), 1493. Cfr. anche Trib. Min. Bari, 20 agosto 2002, n. 3206, in *Giurisprudenza di merito* (2003), 375, che si pronunciava per la non espulsione dall'Italia dello straniero, genitore di minori bene inseriti nel contesto italiano, i quali altrimenti, dopo lo sradicamento dal proprio Paese, avrebbero subito l'ulteriore pregiudizio psicologico della privazione del nucleo familiare, difficilmente ricomponibile nel Paese d'origine. Cfr. nel medesimo senso App. Bari, decreto, 31 dicembre 2001, in *Famiglia – Rivista di diritto della famiglia e delle successioni in Europa* (2002), 549.

si esclude, tuttavia, il cosiddetto ricongiungimento alla rovescia, ossia il ricongiungimento della madre nei confronti del figlio minore residente in Italia con l'altro genitore e con la moglie di questi. In quest'ottica si valorizza l'interesse del figlio, del suo diritto a conservare rapporti con entrambi i genitori e si pone su un piano secondario il rapporto coniugale poligamico. Va peraltro segnalato che la legge n. 94/2009 ha introdotto regole più severe per questo tipo di ricongiungimento.

Conclusioni

Le esposte riflessioni riguardo alle problematiche giuridiche emergenti dalla presenza sul suolo europeo di persone legate da vincoli poligamici evidenziano la necessità che gli Stati europei, ove intendano addivenire alla formazione di una società multietnica fondata sul dialogo interculturale e sul rispetto dei diritti fondamentali della persona pur quando questa sia portatrice di un bagaglio di valori giuridici, culturali e religiosi connotati da una spiccata diversità, avviino una profonda riflessione, anche in ambito giuridico, sia nella gestione a livello nazionale delle politiche migratorie sia nel contesto del processo di integrazione europea.